

Ministero della Giustizia, decreto 16 gennaio 2018;

G.U. del 28 febbraio 2018, n. 49

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (18A01371)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
del Ministero della Giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 7 maggio 2015 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, e' stato fissato in € 11.528,41 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%,

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82.

Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.